

LAW OFFICES
TITO MAZZETTA, P.C. & ASSOCIATES

TITO MAZZETTA** ALESSANDRO COSTA ¹ MARCO CONSONNI ¹ ANITA GALEA ¹ CHIAMPERO PINO ¹ FABCO ROMAGNOLI ¹ ALESSANDRO RUFFINI ¹ CARMELLA ASPIANI ¹ DI PONTEZZO ¹ ROBERTO GONZALEZ ¹	232 PEACHTREE STREET SUITE 2308, HARRIS TOWER ATLANTA, GEORGIA 30303 (404) 521-4508 TELECOPIER (404) 521-3563 E-MAIL: OMER@SOLO.COM	ROMA, ITALY 00188 VIA CETTINIO, 30 TEL. 06 541 8271 FAX 06 5546962 MILAN, ITALY 20128 V. LE L. MARZO, 2 TEL. 02 2975141 FAX 02 2850284 TORONTO, CANADA 100 BLOOR STREET WEST, SUITE 1000 TEL. 416 595 1000 FAX 416 595 1001 MILANO, ITALY 20129 VIA GIOVANNI BONACCI, 10 TEL. 02 52 83 0982 FAX 02 52 86 2015 MONTE CARLO, MONTE CARLO, MONTE CARLO 169 WATSON PLACE, STATION MUSICIEN TOWER TEL. 00377 229-0244 FAX 00377 221-5039 EN 59 1855689
--	---	--

Atlanta, 16 Aprile 2007

SCHEDE IN ITALIANO
 DOCUMENTI ITALIANI
 DOCUMENTI IN ITALIANO
 DOCUMENTI IN INGLESE

Caro Sindaco,

Nei giorni scorsi, ho letto con interesse diversi articoli sulle vicende della Biga con riferimenti all'azione legale del Comune di Monteleone di Spoleto contro il Metropolitan Museum. Come ho molte volte scritto, "l'azione legale" contro il Museo, allo stato dei fatti, può essere promossa esclusivamente dal Governo Italiano.

La Biga di Monteleone fa parte ed ha sempre fatto parte dei beni demaniali dello Stato Italiano. Nel caso lo Stato Italiano ritenesse inutile la citazione in giudizio del Metropolitan Museum, la Regione dell'Umbria o il Comune di Monteleone potrebbero richiedere al Governo Italiano di emettere un documento di delega alla azione legale contro il Metropolitan Museum, a favore della Regione dell'Umbria o del Comune di Monteleone di Spoleto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Governo Italiano, la Regione della Umbria o il Comune di Monteleone potranno presentare un'istanza di restituzione del reperto, presso il Tribunale Federale di New York, contro il Metropolitan Museum.

Nella fase di ricerca storica-legale sul "caso" della biga, e' stato sorprendente scoprire che durante i cento e quattro anni che sono passati dalla scoperta e dal truffamento della Biga, nessuno dei Governi Italiani che si sono succeduti ha mai inviato al Metropolitan una richiesta di

E così dobbiamo rassegnarci ad essere defraudati e dobbiamo sopportare che la roba nostra ci sia sottratta"

Il Comune di Monteleone di Spoleto contestando ufficialmente, per la prima volta da piu' di un secolo dal truffamento della Biga d'oro, il diritto al possesso della Biga da parte del Metropolitan Museum, e richiedendone formalmente la restituzione ha colmato il vuoto imbarazzante creato, nel corso delle vicende storiche della Biga, dai nostri burocrati.

La richiesta ingiuntiva di restituzione e' stato il presupposto necessario e condizione indispensabile alla instaurazione di un procedimento contro il Museo. In termini tecnici, l'azione del Comune di Monteleone ha creato un nuovo stato di fatto e cioè e' stata creata "a cloud" un'ombra sul titolo di proprietà e sulla legittimità dei diritti al possesso del bene, vantati dal Metropolitan Museum.

I legali del Metropolitan hanno recentemente dichiarato che il Museo non e' in possesso di alcun documento (titolo di proprietà del bene) relativo alla acquisizione della Biga. Non dobbiamo dimenticare che il Generale Palma di Cesnola, direttore del Museo fino alla metà 1903 e John Pierpont Morgan, soprannominato dai suoi contemporanei con il nomignolo di "Barone Ladro", successore del Generale Palma di Cesnola alla Direzione del Museo fino al 1913, avevano creato un sistema per mantenere intatta la cosiddetta "buona fede" del Museo. Infatti, il pagamento per l'acquisto della Biga di Monteleone e di altri importanti capolavori non veniva effettuato direttamente dal Museo o dai suoi membri del consiglio di amministrazione, ma veniva effettuato da facoltosi "terzi" che poi donavano il bene al Museo, in tempi brevissimi e come nel caso della Biga di Monteleone, senza mai averne preso possesso.

La risposta, alla instanza di restituzione del bene del Comune di Monteleone di Spoleto, e' stata quella di un netto rifiuto ad ottemperare alla richiesta di restituzione del bene. Il Museo, nella sua lettera di risposta non ha contestato il diritto di Monteleone di Spoleto o dello Stato Italiano al bene, ma ha risposto che tale domanda di restituzione e' giunta troppo tardi. Troppo tardi in quanto, a detta dei legali del Museo, sarebbero scaduti i "TERMINI" per richiedere tale restituzione e quindi per promuovere un'azione giudiziaria.

La posizione degli avvocati del Museo, da un primo esame, potrebbe apparire corretta in quanto i principi di Diritto corrente negli USA limitano,

in generale, a 30 anni il termine massimo per l'instaurazione di azioni legali dirette al riconoscimento di diritti di proprietà e alla restituzione di beni personali.

Questa norma, unitamente alle disposizioni contenute nei vari Trattati e convenzioni stipulati tra lo Stato Italiano e gli USA nel corso degli ultimi 60 anni, sembrerebbe porre fine alle istanze dello Stato Italiano e del Comune di Monteleone di Spoleto e quindi relegare le richieste di restituzione del bene ad istanze basate sulla equità e sulla morale.

Orbene e' mia opinione che i Principi generali di Diritto in vigore negli Stati Uniti aprono degli spiragli e contengono importanti eccezioni a riguardo di fattispecie che, in apparenza, sono già regolate dal Diritto vigente.

Come e' noto, il Diritto Statunitense si basa, in linee generali, sui i principi della Common Law e dello "Stare Decisis". Questo significa che i principi del Diritto e le leggi non rimango fissi ed immutabili nel tempo in attesa del formale intervento del legislatore che decida di modificare la legge che regola una fattispecie. Si tratta quindi di principi e concezioni del diritto che sono in continua evoluzione e trasformazione. Questa trasformazione ed evoluzione avviene giornalmente nei Tribunali dei vari Stati dell'Unione dove i Giudici, in differenti gradi di giudizio, con le loro sentenze, creano nuove leggi o modificano le interpretazioni delle leggi esistenti.

La fine della schiavitù, la fine delle discriminazioni razziali, la fine della discriminazione delle donne ed ancor più recentemente il Diritto delle coppie omosessuali a contrarre il matrimonio, in certi Stati dell'Unione, non sono avvenute perché il Congresso Statunitense ha emesso delle leggi a riguardo delle fattispecie, ma sono il risultato di casi giuridici e delle innovative e creative interpretazioni delle leggi esistenti, con sentenze emesse da parte di giudici "illuminati" nei Tribunali dei vari Stati.

Una volta modificata l'interpretazione delle leggi o la creazione di nuovi principi giuridici con sentenze emesse Tribunali, il Congresso ed i vari organi legislativi statali Statunitensi, non fanno altro che meglio articolare, uniformare, interpretare ed emettere leggi che recepiscono principi giuridici conformi a quanto era stato già regolato attraverso le sentenze emesse dai Tribunali.

A mio parere, lo Stato Italiano, la Regione dell'Umbria o il Comune di Monteleone di Spoleto, hanno un notevole spiraglio aperto per vedersi riconoscere i diritti di possesso e di proprietà sulla Biga (negli USA). La citazione presentata contro il Metropolitan dovrebbe far perno su una richiesta di riconoscimento, di interpretazione e di creazione di nuovi principi giuridici che regolino il Diritto di uno Stato alla restituzione di quei reperti archeologici che soddisfino determinati criteri.

L'istanza dovrebbe quindi limitare il nuovo approccio giuridico a quei reperti archeologici che per il loro eccezionale valore artistico, per la loro unicità e per il loro collegamento e rilevanza storica e culturale alle popolazioni di una Nazione, fanno parte del patrimonio inalienabile della Nazione di origine del reperto, e quindi non soggetti a termini o scadenze.

Inoltre, nella citazione, si dovrà richiedere ai Giudici del Tribunale Federale, di creare una eccezione alla scadenza dei "Terminii" relativamente alle richieste di restituzione di quei reperti Archeologici che sono stati venduti ed esportati in violazione delle leggi in vigore in uno Stato, e che per il loro eccezionale valore artistico, per la loro unicità, per la loro rilevanza Storica e Culturale rispetto al paese di ritrovamento e alle popolazioni locali, rappresentano e sono riconosciuti quale patrimonio "perpetuo ed inalienabile" di uno Stato, di una Nazione.

Si verrebbe quindi a creare il riconoscimento del Diritto imprescrivibile "in perpetuity" di uno Stato a richiedere la restituzione di quei beni e reperti archeologici che soddisfano i principi, le condizioni ed i requisiti sopra elencati.

In parte, tali principi sono già stati elaborati e recepiti sia dal Trattato tra gli Stati Uniti ed il Messico del 17 Luglio 1970, sia dalla Convenzione dell'UNESCO del 1970, (Convenzione che e' stata poi recepita nelle Leggi Federali degli USA), e l' accordo bilaterale tra gli Stati Uniti ed il Salvador riguardo materiale Archeologico dell'era Spagnola ed al controverso accordo Bilaterale tra gli USA e l'Italia del gennaio 2001.

Nel fronte piu' avanzato del riconoscimento dei Diritti degli Stati troviamo (finalmente) i Direttori di alcuni Musei Statunitensi che prendono atto degli illeciti e degli abusi commessi in passato da parte di Direttori di alcuni importanti istituzioni quale il Metropolitan Museum e, riconoscendo l'importanza di specifici reperti archeologici verso la Nazione di origine,

non hanno esitato ed ancora oggi non esitano a compiere il loro dovere morale, ed a restituire tali importanti reperti archeologici.

Uno dei casi recenti piu' importanti e' quello del Carlos Museum di Atlanta che nel Settembre del 2004 ha restituito all'Egitto la mummia del Faraone Ramses I. La mummia era stata esportata nel Continente Americano nel 1831. Il Carlos Museum aveva acquistato la mummia del Faraone nel 1999 pagando ad un privato la somma di \$ 2.000.000

Il Direttore del Metropolitan Museum Philippe de Montebello, cercando di difendere l'indifendibile, ha recentemente dichiarato che i reperti archeologici sono patrimonio dell'umanita' e che non c'e' ragione che gli oggetti di antiche civiltà debbano essere restituiti alle Nazioni contemporanee, Nazioni che non esistevano quando i capolavori d'arte erano stati creati. Il Presidente dell'Istituto di Archeologia d'America ha commentato: "...In un certo senso cosi' si uccide la Storia"

Alla luce di quanto sopra, credo che sia giunto il momento di presentare una citazione contro il Metropolitan Museum presso il Tribunale Federal di New York, volta al riconoscimento dei diritti dello Stato Italiano, della Regione dell'Umbria e del Comune di Monteleone al possesso e quindi al ritorno della Biga d'oro di Monteleone di Spoleto in Italia.

Rimango a Sua piu' completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

Cordiali Saluti

Avv. Tito Mazzetta

